I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 854/93 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1993

relativo alle statistiche del transito e alle statistiche dei depositi concernenti gli scambi di beni tra Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il completamento del mercato interno presuppone l'eliminazione delle formalità, dei controlli e della documentazione di natura doganale per tutti i movimenti di merci attraverso le frontiere interne;

considerando che può sussistere, per gli Stati membri, l'esigenza di disporre di statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri risultanti da movimenti di transito e da movimenti d'entrata o di uscita dai depositi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri (4), fa divieto agli Stati membri di introdurre o mantenere formalità prescrivibili con l'obiettivo di redigere statistiche sul transito e il deposito; che al riguardo è necessario offrire una base giuridica comunitaria;

considerando che è necessario delimitare il quadro entro cui gli Stati membri sono autorizzati ad organizzare le proprie rilevazioni statistiche relative ai predetti movimenti al fine di evitare l'eccessiva differenziazione, negli Stati membri, degli obblighi gravanti sui fornitori delle informazioni;

considerando che, all'interno del predetto quadro, è necessario determinare l'oggetto delle statistiche del transito e dei depositi e le conseguenze che queste possono avere sulla raccolta delle informazioni, che è inoltre necessario provvedere affinché tale raccolta venga indirizzata verso le fonti amministrative esistenti e ricorrere ai servizi responsabili di queste ultime per colmare eventuali lacune, senza perciò gravare ulteriormente sugli obblighi dei fornitori dell'informazione;

considerando che tali obblighi non possono oltrepassare certi limiti, che si tratti di nomenclature, di elementi da dichiarare o di supporti dell'informazione;

considerando l'importanza di alleviare l'onere delle statistiche di transito e di deposito, soprattutto per le piccole e medie imprese, e di effettuare ciò per mezzo di soglie statistiche;

considerando che la Commissione deve non soltanto adottare disposizioni relative all'applicazione del presente regolamento, ma anche garantire che altre disposizioni di applicazione adottate dagli Stati membri non compromettano lo sgravio degli obblighi dei fornitori dell'informazione; che è opportuno prevedere che la Commissione venga assistita in questo compito dal comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri hanno la facoltà, ai fini della compilazione di statistiche del transito e dei depositi, di rilevare le informazioni sugli scambi di beni fra Stati membri, in conformità alle norme fissate dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri che esercitano tale faccoltà ne informano la Commissione.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento sono applicabili le definizioni che figurano all'articolo 2, lettere a), b), c), d), e) e f) del regolamento (CEE) n. 3330/91.

(1) GU n. C 107 del 28. 4. 1992, pag. 16.
(2) GU n. C 337 del 21. 12. 1992, pag. 210 e GU n. C 72 del 15. 3. 1993.
(3) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 6.
(4) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) transito: l'attraversamento di un determinato Stato membro di merci in circolazione fra due località situate all'esterno del suddetto Stato membro;

b) transito interrotto: il transito durante cui ha luogo una rottura di carico, il trasbordo è anche considerato come tale;

c) regime del deposito doganale: il regime doganale del deposito doganale, come definito agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali (1);

d) servizi statistici competenti: i servizi che, in ogni Stati membro, sono responsabili della compilazione delle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri.

Articolo 3

Fra le merci di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3330/91 costituiscono oggetto di rilevazione al fine della compilazione della statistica del transito di un determinato Stato membro quelle che, in tale Stato membro, si trovano in situazione di transito interrotto, eccezion fatta per le merci che, introdotte nel suddetto Stato membro quali merci non comunitarie sono state successivamente immesse in libera pratica.

Articolo 4

Fra le merci di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3330/91 costituiscono oggetto di rilevazione al fine della compilazione della statistica dei depositi di un determinato Stato membro:

a) quelle che, senza che si ponga fine al regime del deposito doganale, sono trasferite, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2503/88, da un deposito doganale situato nel suddetto Stato membro ad un deposito doganale situato in un altro Stato membro;

b) quelle che, senza che si ponga fine al regime del deposito doganale, sono trasferite, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2503/88, a un deposito doganale situato nel suddetto Stato membro da un deposito doganale situato in un altro Stato membro;

c) quelle che, essendo sottoposte al regime del deposito doganale nel suddetto Stato membro, sono trasportate in un altro Stato membro con la procedura del transito comunitario esterno;

d) quelle che sono sottoposte al regime del deposito doganale nel suddetto Stato membro e provengono da un altro Stato membro con la procedura del transito comunitario esterno.

Articolo 5

1. Gli Stati membri autorizzano, alle condizioni da essi determinate, i fornitori dell'informazione statistica ad utilizzare come supporto dell'informazione statistica i documenti amministrativi o commerciali già richiesti ad altri fini.

Gli Stati membri, in vista dell'uniformazione della loro documentazione di base, possono tuttavia elaborare supporti di natura esclusivamente statistica, a patto che al fornitore dell'informazione statistica sia lasciata la scelta del supporto da utilizzare.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai supporti da essi autorizzati o elaborati.

Articolo 6

1. In un determinato Stato membro, il fornitore dell'informazione statistica di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/91 è la persona fisica o giuridica che, partecipando in detto Stato ad uno scambio di beni tra Stati membri, elabora il documento amministrativo o commerciale destinato a fungere da supporto dell'informazione statistica in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, prima comma.

In difetto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3330/91, e in deroga a quest'ultimo, ogni Stato membro designa, fra i servizi amministrativi a cui è messo a disposizione il documento citato al primo comma, quello cui incombe l'obbligo di fornire l'informazione.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di procedere conformemente al paragrafo 1, secondo comma, onde dispensare i fornitori dell'informazione totalmente o parzialmente dai loro obblighi.

3. Il fornitore o il servizio di cui al paragrafo 1 si attiene alle disposizioni del presente regolamento, a quelle stabilite in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3330/91, nonché alle misure prese dagli Stati membri per l'applicazione di tali disposizioni.

Articolo 7

1. Nel supporto dell'informazione statistica da trasmettere ai servizi competenti:

— fatto salvo l'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3330/91, le merci sono designate secondo la loro denominazione commerciale usuale, espressa in modo sufficientemente preciso da poterle identificare e classificare immediatamente e inequivocabilmente nella suddivisione più dettagliata prevista dalla versione in vigore della nomenclatura del sistema armonizzato per la statistica del transito o della nomenclatura combinata per la statistica dei depositi, indipendentemente dal livello a cui tali nomenclature sono applicate. Questa disposizione, tuttavia, non impedisce l'applicazione, da parte degli Stati membri, della nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti (versione riveduta, NST/R), invece delle suddette nomenclature, nella misura in cui la normativa relativa al supporto utilizzato non vi si opponga;

(1) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.

— il numero di codice corrispondente alla suddivisione della nomenclatura di cui al primo trattino può altresì essere richiesto per tipo di merce.

2. Nel supporto dell'informazione statistica i paesi sono designati dai codici alfabetici o numerici stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo alle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa [1].

I fornitori dell'informazione si conformano, per l'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma, alle istruzioni dei servizi nazionali competenti per la compilazione delle statistiche oggetto del presente regolamento.

Articolo 8

1. Gli Stati membri che compilano una statistica del transito determinano quali fra i dati seguenti debbano essere menzionati nel supporto dell'informazione statistica per tipo di merce:

a) il paese di provenienza, ai sensi dell'articolo 9;

b) il paese di destinazione, ai sensi dell'articolo 9;

c) la quantità delle merci, in massa lorda, ai sensi dell'articolo 9;

d) il modo di trasporto, in conformità dell'articolo 9, lettera f) 1);

e) il luogo d'interruzione del transito, in conformità dell'articolo 9.

2. Gli Stati membri che compilano una statistica dei depositi stabiliscono quali fra i dati seguenti debbano essere menzionati nel supporto dell'informazione statistica per tipo di merce:

a) Stato membro di provenienza, nello Stato membro in cui entrano le merci, ai sensi dell'articolo 9;

b) Stato membro di destinazione, nello Stato membro da cui partono le merci, ai sensi dell'articolo 9;

c) paese di origine, ai sensi dell'articolo 9; questo dato può tuttavia essere richiesto solo nei limiti del diritto comunitario;

d) quantità delle merci, in massa lorda o in massa netta, ai sensi dell'articolo 9, e in unità supplementari in conformità della nomenclatura combinata, qualora questa venga utilizzata in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1;

e) valore doganale;

f) modo presunto di trasporto, in conformità dell'articolo 9, lettera f) 2);

g) regione di destinazione nello Stato membro in cui entrano le merci.

3. La definizione dei dati citati ai paragrafi 1 e 2 e le modalità in base alle quali questi ultimi sono menzionati nel supporto dell'informazione statistica sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3330/91, ove non lo siano nel presente regolamento.

Articolo 9

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, si intende per:

a) paese/Stato membro di provenienza: l'ultimo paese/Stato membro in cui le merci sono state oggetto di sentenze o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto;

b) paese/Stato membro di destinazione: l'ultimo paese/Stato membro che, al momento in cui si costituisce il supporto dell'informazione statistica, è noto quale paese verso cui devono essere inoltrate le merci;

c) paese d'origine: il paese di cui le merci sono originarie ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [2];

d) massa lorda: la massa totale delle merci e di tutti gli imballaggi, escluse le attrezzature per il trasporto, in particolare i container;

e) massa netta: la massa propria delle merci, priva di ogni imballaggio;

f) modo di trasporto: il modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo:

1) prima o dopo l'interruzione del transito,

2) all'entrata o all'uscita del deposito.

I modi di trasporto sono:

Codice	Denominazione
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto per ferrovia
3	Trasporto su strada
4	Trasporto aereo
5	Spedizione postale
7	Installazioni di trasporto fisse
8	Navigazione interna
9	Propulsione propria

Qualora venga fatta menzione di uno dei modi di trasporto sopraindicati, per i codici 1, 2, 3, 4 e 8, gli Stati membri possono disporre che sia precisato anche se le merci sono trasportate in container, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1736/75;

[1] GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1629/88 (GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1).

[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 456/91 (GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 4).

g) luogo dell'interruzione del transito : porto, aeroporto o altro luogo in cui il transito è interrotto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 10

1. Quando i dati di cui agli articoli 7 e 8 non devono figurare nel documento amministrativo o commerciale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, per i fini per cui esso è richiesto, gli Stati membri incaricano il servizio amministrativo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma di rilevarli e trasmetterli ai servizi statistici competenti, secondo le modalità da essi determinate, tenuto conto delle esigenze manifestate dai suddetti servizi statistici.

2. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri definiscono, ad uso di detto servizio amministrativo, i supporti per la trasmissione di tali dati.

Articolo 11

1. Ai fini del presente regolamento, le soglie statistiche sono definite quali limiti, espressi in massa lorda, per la statistica del transito, e in valore, o in massa, per la statistica dei depositi, entro i quali gli obblighi del fornitore dell'informazione sono sospesi.

2. Per quanto riguarda la statistica del transito, la soglia è fissata per ogni tipo di merce ad almeno :

— 50 kg, in caso di trasporto aereo,

— 1 000 kg, per le altre modalità di trasporto.

3. Per quanto riguarda la statistica dei depositi, la soglia è fissata ad almeno 800 ECU per ogni tipo di merce, indipendentemente dalla massa della merce oppure ad almeno 50 kg per tipo di merce in caso di trasporto aereo o ad almeno 1 000 kg per tipo di merce per gli altri tipi di trasporti, indipendentemente dal valore della merce.

Articolo 12

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3330/91.

2. Gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie alla rilevazione dell'informazione per la compilazione delle statistiche del transito e di quelle dei depositi, se non sono previste dal presente regolamento o adottate in virtù del paragrafo 1.

Tuttavia, se tali disposizioni nazionali hanno l'effetto di compromettere lo sgravio degli oneri dei fornitori d'informazione, le disposizioni che ristabiliscono le condizioni necessarie allo sgravio degli oneri sono adottate in conformità dell'articolo precitato.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 14

Il comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri istituito all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 3330/91 può esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento sollevate dal suo presidente, sia su iniziativa di questo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 1996. Al più tardi tre mesi prima di questa data la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, se necessario, formula una proposta.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG